

COMUNE DI FRUGAROLO

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

REGOLAMENTO
COMUNALE
DI POLIZIA RURALE

Allegato alla delider
zione del Consiglio Co
munale n. 91 del 21/12/
1980.

Art. 1

Il servizio di polizia rurale ha lo scopo di assicurare, nel territorio del Comune, l'applicazione delle norme contenute nel presente Regolamento e di contribuire, nei limiti stabiliti, a far rispettare le leggi e i Regolamenti promulgati dallo Stato e da altri Enti Pubblici nell'interesse dell'agricoltura.

E' diretto dal Sindaco e svolto dagli agenti di polizia municipale e dagli Ufficiali ed Agenti di polizia giudiziaria di cui all'art. 221 del C.P.P. nell'ambito delle rispettive mansioni.

Art. 2

Tutte le trasgressioni alle disposizioni del presente Regolamento, ove non costituiscano reato contemplato dal Codice Penale o da Leggi e Regolamenti dello Stato, saranno accertate e punite a norma delle disposizioni della vigente Legge Comunale e Provinciale.

Art. 3

Nel procedere alle operazioni di polizia giudiziaria, gli agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria devono attenersi alle prescrizioni di cui alla legge 18.6.1955, n. 517. Le operazioni di perquisizione in locali privati devono essere dirette esclusivamente da ufficiali di polizia giudiziaria.

All'infuori dei casi di flagrante o quasi flagrante reato, gli ufficiali di polizia giudiziaria non possono penetrare in locali privati ed abitazioni senza essere muniti di mandato scritto rilasciato dall'Autorità Giudiziarica a norma di legge.

Art. 4

E' proibito entrare o passare abusivamente attraverso i fondi altrui anche se incolti e non muniti di recinzione, ripari o particolari segnalazioni.

Art. 5

Gli aventi diritto al passaggio su fondi altrui, per Legge o per servitù legittimamente acquistata in forza di un permesso temporaneo del proprietario, debbono evitare con ogni cura di provocare danni ai raccolti pendenti, agli alberi, alle siepi ed a qualunque altra parte dei fondi stessi.

In ogni caso l'esercizio del passaggio non deve eccedere la forma ed i limiti consentiti dalla legge, dalla servitù o dal permesso temporaneo.

Art. 6

Per i fondi di proprietà comunale sono valide le norme contenute negli articoli precedenti relativamente ai fondi privati.

Art. 7

Non si possono accendere fuochi all'aperto se non alle distanze regolamentari e in posizioni tali da escludere ogni pericolo di incendio e, in genere, di danni alle persone e alle cose (frutti pendenti, raccolti, alberi, fabbricati, ecc.).

In ogni caso, i fuochi debbono essere costantemente sorvegliati da un numero sufficiente di persone idonee, fino a che non saranno completamente spenti.

Art. 8

E' fatto obbligo a chi sparge esche o sostanze avvelenate a scopo di protezione agricola, qualora le sostanze venefiche impiegate possano recar danno all'uomo o agli animali domestici, di darne preventivo avviso all'Autorità comunale e di sistemare e mantenere lungo i confini del fondo e per tutto il presumibile periodo di efficacia di esse, tabelle recanti ben visibili la scritta « Campo o prato avvelenato ».

Art. 9

E' proibito innaffiare gli ortaggi con pozzo nero, con colaticcio od acque luride o inquinate.

Art. 10

Il letame può essere trasportato in qualunque ora del giorno, purchè contenuto nei carri in modo da escludere ogni dispersione. Nelle ore diurne i carichi di letame che percorrono le vie del centro abitato debbono essere coperti con tendoni.

Lo spurgo dei pozzi neri ed il trasporto del cessino potranno essere eseguiti soltanto nelle ore notturne e in modo da evitare spandimento per le strade.

Art. 11

Stante il disposto dell'art. 626, n. 3 del Codice Penale, gli agenti municipali debbono accertare se le persone sorprese a racimolare,

spigolare, rastrellare o raccattare frutti su fondi altrui siano in possesso del permesso scritto del conduttore dei fondi stessi, a meno che il conduttore sia presente sul posto e consenziente.

Art. 12

Gli agenti di polizia municipale possono accompagnare al competente ufficio di polizia per gli accertamenti di competenza le persone che si trovino nelle condizioni indicate dagli artt. 707 - 708 del codice penale e che siano sorprese in campagna con strumenti agricoli, polame, frutta, cereali ed altri prodotti della terra di cui non siano in grado di giustificarne la provenienza.

Art. 13

I fossi di scolo debbono essere spurgati ogni anno, e, in caso di necessità, anche ad intervalli di tempo minori, in modo da permettere il libero deflusso delle acque piovane o sorgive.

I fossi di scolo la cui manutenzione non rientra nei compiti del Comune o di consorzi, debbono essere spurgati a cura e spese dei proprietari dei fondi attraversati dai fossi stessi. In caso di inadempienza dei proprietari provvede il Comune a spese di questi ultimi, addebitando agli inadempienti anche le spese di direzione e amministrazione.

E' vietato gettare nei fossi di scolo di qualsiasi ordine, terra, radici od altro materiale che li possa ingombrare o che ne restringa la sezione.

Art. 14

E' vietato depositare anche temporaneamente sulla piattaforma delle strade di qualsiasi ordine, terra, radici, erbe od altro materiale.

E' pure vietato percorrere le strade suddette con veicoli a slitta o portati da ruote costruite in modo che possano danneggiare il piano viabile, oppure con carichi superiori alla portata delle opere stradali.

Art. 15

E' vietato servirsi della strada per operare inversioni di marcia nel corso delle lavorazioni con aratri o con altri mezzi trainati da motori animati o inanimati.

Art. 16

Gli agenti di polizia municipale debbono accertare se le persone che compiono operazioni di qualsiasi genere inerenti ai canali di irrigazione e alle relative opere siano regolarmente autorizzate a farlo.

Art. 17

E' vietato il pascolo degli animali di qualunque specie lungo le strade, nei fossi e sulle scarpate delle medesime e sugli argini.

Art. 18

Gli agenti di polizia municipale debbono sequestrare il bestiame sorpreso senza custodia a pascolare abusivamente sui fondi comunali o di proprietà altrui e lungo le strade, e trattenerlo fino a che non sia stato rintracciato il proprietario.

Art. 19

E' fatto obbligo ai detentori di bestiame di denunciare immediatamente all'Autorità Comunale ogni caso di morte dei propri animali, nonché ogni macellazione d'urgenza che dovesse essere eseguita.

Art. 20

Le spoglie degli animali morti o abbattuti per malattia o per altra causa e destinate alla distruzione debbono essere infossate in località riconosciuta idonea dall'Autorità comunale ed alla presenza del Veterinario comunale, che di volta in volta prescrive le norme precauzionali da adottare. (1)

Art. 21

Le piante di alto fusto non possono essere messe a dimora a distanza inferiore a metri 4 dalle linee di confine con i fondi vicini. (2) **e dal ciglio dei fossi e dei canali di irrigazione.**

Art. 22

Non possono essere asportate dall'azienda in cui si trovano le piante o le parti di piante colpite da infestazioni di parassiti animali o da malattie pericolose e diffusibili se non dopo aver ottenuto un certificato di immunità rilasciato dall'Osservatorio Fitopatologico competente per territorio.

Salve le disposizioni dettate dalla legge 18-6-1931, n. 927 e successive modificazioni e quelle contenute nel regolamento per l'applicazione della legge medesima, approvato con R. D. 2-12-1937, n. 2504, è fatto obbligo

(1) Tale disposizione relativa all'infossamento non verrà adottata da quei Comuni che dispongono di autoclave per la sterilizzazione e la denaturazione termo-chimica delle carcasse.

(2) Tale distanza può essere aumentata fino al massimo di metri sei, secondo le decisioni dei singoli Comuni.

ai proprietari, ai conduttori a qualunque titolo, ai coloni ed altri comunque interessati all'azienda, di denunciare all'Autorità comunale, al Commissario provinciale per le malattie delle piante o all'osservatorio fitopatologico competente per territorio, la comparsa di insetti, animali nocivi, crittogame o comunque di malattie e deperimenti che appaiano pericolosi e diffusibili, nonchè di applicare contro di essi i rimedi ed i mezzi di lotta che venissero all'uopo indicati dagli Organi tecnici predetti.

Art. 23

I tutoli ed i materiali residui delle colture di granoturco, ove non siano già raccolti e asportati dal campo, debbono essere bruciati o diversamente distrutti entro il 15 aprile di ogni anno.

Art. 24

E' vietato il commercio ambulante delle sementi nonchè di piante e parti di piante destinate alla moltiplicazione. La vendita di tali mezzi di riproduzione è ammessa sui pubblici mercati, semprechè il venditore abbia previamente ottenuto espressa autorizzazione dalla Autorità competente.

Art. 25

Occorrendo costruire o gestire depositi o magazzini per la conservazione delle sostanze esplodenti ed infiammabili, l'interessato è tenuto ad osservare le disposizioni del T.U. delle leggi di P.S. 18-6-1931, n. 773, e del relativo regolamento 6-5-1940, n. 635 e quelle di cui ai decreti del Ministero dell'Interno 31-7-1934 e 12-5-1937 contenenti: « Norme di sicurezza per gli stabilimenti, i depositi, l'impiego ed il trasporto di olii minerali ».

Dovranno, inoltre, essere osservate le disposizioni di cui alla legge 27-12-1941, n. 1570, concernente norme per l'organizzazione dei servizi autincendi, nonchè quelle di cui ai D.P.R. 27-4-1955, n. 547 e 26-5-1959, n. 689, riguardanti la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Art. 26

Per l'esercizio degli usi accertati sui terreni demaniali boschivi e pascolivi della popolazione del Comune o delle frazioni si osserveranno le norme del regolamento da emanare ai sensi degli articoli 43 e seguenti del R.D. 26-2-1928 n. 332. Fino all'emanazione di tale regolamento si osserveranno le norme per l'utilizzazione di boschi e pascoli contenute nelle vigenti leggi e regolamenti forestali.